

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1989 del 13/12/2017

Seduta Num. 46

Questo mercoledì 13 **del mese di** dicembre

dell' anno 2017 **si è riunita nella residenza di** Ex campo di concentramento - Via Remesina Esterna, 32 -
località Fossoli di Carpi (Modena)

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2017/2184 del 06/12/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: REGOLAMENTO SPECIFICO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI
RILASCIO DEL NULLA OSTA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' - EMILIA ORIENTALE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Considerato che:

- l'art. 32, comma 1, della L.R. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 18, comma 4, della L.R. 13/2015 stabilisce che l'approvazione dei regolamenti previsti dagli artt. 32 e 46 della L.R. 6/2005, sia attribuita alla Regione;

Vista la nota dell'Ente di gestione per i Parchi la diversità Emilia orientale prot. n. 3371 del 29 settembre 2017, con la quale ha inviato le proposte di Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta per i Parchi:

- Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
- Monte Sole;
- Abbazia di Monteveglio;
- Laghi di Suviana e Brasimone;
- Corno alle Scale;

approvati rispettivamente con deliberazioni di Comitato Esecutivo n. 69, 70, 71, 72 e 73 del 22 settembre 2017;

Dato atto che in seguito all'istruttoria eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, le proposte di Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta sopra richiamate risultano coerenti:

- con la legge istitutiva delle Aree protette, come prescritto dall'art. 32, comma 2 della L.R. 6/2005;

- con la "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta da parte degli Enti di gestione delle Aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)" approvata con propria deliberazione 8 febbraio 2010, n. 343;

Considerato che:

- i Regolamenti hanno lo stesso contenuto;
- l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità gestisce anche la Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico;

Ritenuto quindi, ai fini di maggiore semplificazione, di approvare un unico regolamento per il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale, il cui ambito di applicazione sia costituito dai territori:

- dei Parchi regionali Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, Abbazia di Monteveglio, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Monte Sole, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d);
- delle aree contigue dei Parchi di cui sopra;
- della Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico;

Ritenuto necessario:

- apportare alcune modifiche al testo proposto dall'Ente al fine di estendere il Regolamento anche al territorio della Riserva e di inserire tutti gli articoli previsti dalla Direttiva sul rilascio del nulla osta di cui alla propria deliberazione 343/2010 sopra richiamata (cfr. artt. 13 e 15), come meglio specificato nell'allegato A al presente atto;
- approvare il "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale con le modifiche sopra specificate, secondo il testo di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 89 del 30/01/2017 recante "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015";
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015";
- n. 2123 del 05 dicembre 2016 con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale proposto con nota prot. n. 3371 del 29 settembre 2017, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ed elencate nell'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) di approvare il "Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta" dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale così modificato come all' allegato B parte integrante e sostanziale al presente atto, il cui ambito di applicazione sia costituito dai territori:
 - dei Parchi regionali Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, Abbazia di Monteveglio, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Monte Sole, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d);
 - delle aree contigue dei Parchi di cui sopra;
 - della Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico;
- 3) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B sul Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 32 comma 4 della L.R. 6/2005;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link:
<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette;>
- 5) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica.

Modifiche apportate al Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale di cui alle Delibere di Comitato Esecutivo nn. 69, 70, 71, 72 e 73 del 22 settembre 2017

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE)
Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta	Regolamento per la disciplina delle modalità di rilascio del nulla osta Parchi regionali: Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa Abbazia di Monteveglio Corno alle Scale Laghi di Suviana e Brasimone Monte Sole Riserva naturale Contrafforte Pliocenico
<p>Art. 1. Natura giuridica</p> <p>Ai sensi dell'art. 40 della L.R.6/05 e ss.mm.ii., l'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua (pre-parco).</p> <p>La natura giuridica del Nulla Osta è definita nella Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 256 dell'8/2/2010 in applicazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. 6/2005.</p>	<p>Art. 1. Natura giuridica</p> <p>Ai sensi degli artt. 40 e 49 della LR 6/05 e ss.mm.ii., l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito denominato Ente), secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 394/1991, rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le disposizioni dei Piani territoriali (PTP) dei Parchi regionali Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, Abbazia di Monteveglio, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Monte Sole (di seguito Parchi) e dei rispettivi Regolamenti, nonché il provvedimento istitutivo e il Regolamento della Riserva naturale Contrafforte Pliocenico (di seguito Riserva) e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro i perimetri dei Parchi e delle aree contigue (pre-parco) e della Riserva.</p> <p>La natura giuridica del nulla osta è definita nella Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta nelle Aree protette regionali approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8/2/2010 in applicazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR 6/2005.</p>
<p>Art. 2. Ambito di applicazione</p> <p>Ai sensi dell'art. 40 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla-osta è costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> il territorio del Parco regionale, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d); il territorio del pre-Parco (area contigua); <p>Analogamente a quanto disposto dalla legge per la zona D, il nulla-osta non è altresì dovuto nel "territorio urbanizzato" ricompreso nel pre-Parco (area contigua) come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato i propri strumenti</p>	<p>Art. 2. Ambito di applicazione</p> <p>Ai sensi degli artt. 40 e 49 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla osta è costituito dai territori:</p> <ol style="list-style-type: none"> dei Parchi regionali, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d); delle aree contigue; della Riserva. <p>Analogamente a quanto disposto dalla legge per la zona D, il nulla osta non è altresì dovuto nel "territorio urbanizzato" ricompreso nell'area contigua come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, o altro strumento di pianificazione urbanistica vigente, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano</p>

<p>pianificatori, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del Piano Territoriale del Parco (PTP) e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.</p> <p>Il Nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco, nel Regolamento Generale di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005 o nei regolamenti specifici di settore.</p>	<p>conformato i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni dei Piani Territoriali dei Parchi, del provvedimento istitutivo della Riserva e dei Regolamenti di Parchi e Riserva, approvati, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 comma 2, 39 comma 1 e 48 comma 1.</p> <p>Il nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione dei Piani Territoriali dei Parchi e nei Regolamenti di cui agli artt. 32 e 46 della LR 6/2005.</p>
<p>Art. 3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nel territorio dell'Area protetta, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi a cura dell'EdG, per l'attuazione delle finalità dell'Area protetta nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 6/2005 artt. 18 e 44; 2. interventi a cura dell'EdG, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione del SIC ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione; 3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'EdG e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 e 48; 4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nel Piano Territoriale del Parco e riportate nel presente regolamento. 	<p>Art. 3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla-osta I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nei territori dei Parchi e della Riserva, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interventi a cura dell'Ente, per l'attuazione delle finalità dei Parchi e della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18; 2. interventi a cura dell'Ente, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione; 3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 comma 1 e 48 comma 1; 4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nei Piani Territoriali dei Parchi, nel provvedimento istitutivo della Riserva, nonché nei Regolamenti di Parchi e Riserva.
<p>Art. 4. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza ... omissis</p> <ol style="list-style-type: none"> a) interventi che non determinano una alterazione ritenuta significativa agli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dall'Area protetta, sulla base delle attuali conoscenze tecnico scientifiche e in riferimento alla modesta entità dell'intervento; b) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" del pre-Parco, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica conformati dal Comune alle previsioni del PTP nonché del Regolamento del Parco; <p>... omissis</p> <p>Come previsto dalla Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali approvata con deliberazione</p>	<p>Art. 4. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla-osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza ... omissis</p> <ol style="list-style-type: none"> a) interventi che non determinano un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dai Parchi e dalla Riserva, sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in riferimento alla modesta entità dell'intervento; b) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" delle aree contigue, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica conformati dal Comune alle previsioni dei PTP nonché dei Regolamenti dei Parchi e della Riserva approvati; <p>... omissis</p> <p>Come previsto dalla Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle</p>

<p>della Giunta regionale n. 256 dell'8/2/2010 in applicazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della L.R. 6/2005, nel Regolamento del Parco e/o nel Regolamento della Riserva l'Ente ha facoltà di: ... omissis.</p>	<p>Aree protette regionali, approvata con deliberazione della Giunta Regionale 343/2010 oltre che nei Regolamenti dei Parchi e della Riserva l'Ente ha facoltà di: ... omissis</p>
<p>Tabella A Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione della comunicazione. 1. Gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ... omissis 3. Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" dell'Area contigua ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni del PTP e del Regolamento del Parco, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.</p>	<p>Tabella A Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali il nulla-osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione della comunicazione. 1. Gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ... omissis 3. Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" delle Aree contigue ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni dei PTP e dei Regolamenti dei Parchi e della Riserva, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.</p>
<p>Art. 5. Presentazione dell'istanza ... omissis Tale documentazione si compone degli elaborati grafici e cartografici, fotografici e descrittivi elencati nel Modulo di richiesta. A corredo degli elaborati tecnico-progettuali di cui sopra, nell'istanza occorre presentare: a) la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs 42/2004 art. 146; b) il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, in caso di intervento ricadente nel SIC e pertanto soggetto anche alla procedura di valutazione d'incidenza di cui alla LR 7/2004. Per gli interventi di cui all'art. 4 l'istanza è presentata sulla base della modulistica-tipo Allegato 2 e va corredata da una asseverazione del proponente come previsto al punto 3.2) della direttiva regionale.</p>	<p>Art. 5. Presentazione dell'istanza ... omissis Tale documentazione si compone degli elaborati grafici e cartografici, fotografici e descrittivi nonché della documentazione amministrativa, come meglio specificato negli Allegati 2 e 3. A corredo degli elaborati tecnico-progettuali di cui sopra, nell'istanza occorre presentare: a) la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs 42/2004 art. 146; b) il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti, in caso di intervento ricadente nei siti Rete Natura 2000 e pertanto soggetto anche alla procedura di valutazione d'incidenza di cui alla LR 7/2004. Per gli interventi di cui all'art. 4 l'istanza è presentata sulla base della modulistica-tipo Allegato 4 e va corredata da una asseverazione del proponente come previsto al punto 3.2) della Direttiva regionale.</p>
<p>Art. 6. Trasmissione dell'istanza ... omissis Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 15/2013 la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite ad un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende</p>	<p>Art. 6. Trasmissione dell'istanza ... omissis Ai sensi dell'art. 4 della LR 15/2013, c.m. dalla LR 12/2017, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite a un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a</p>

<p>amministrative riguardanti le CILA, le SCIA, i permessi di costruire e l'intervento edilizio. Analogamente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP. ... omissis</p>	<p>tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata), le SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), i permessi di costruire e l'intervento edilizio. Analogamente, ai sensi dell'art. 5 della LR 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP (Sportello unico attività produttive). ... omissis</p>
<p>Art. 9. Motivi ostativi e osservazioni ... omissis Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente art. 6, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello Sportello unico che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90.</p>	<p>Art. 9. Motivi ostativi e osservazioni ... omissis Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente art. 8, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello Sportello unico che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90.</p>
<p>Art. 10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale e valutazione di incidenza Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla-osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla-osta con le eventuali prescrizioni. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga il SIC/ZPS (sito della rete Natura 2000) che ricade nell'Area protetta, la valutazione d'incidenza sul progetto è effettuata dall'EdG. ... omissis</p>	<p>Art. 10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale e valutazione di incidenza Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni. Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga i siti Rete Natura 2000 che ricadono nei Parchi e nella Riserva, la valutazione d'incidenza sul progetto è effettuata dall'Ente. ... omissis</p>
<p>Art. 11. Rilascio o diniego del nulla-osta ... omissis Il provvedimento di diniego del nulla-osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dell'Area protetta.</p>	<p>Art. 11. Rilascio o diniego del nulla-osta ... omissis Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dei Parchi e della Riserva.</p>
<p>Art. 12. Prescrizioni Il provvedimento di rilascio del nulla-osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dell'Area protetta. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite: a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni protetta del PTP e/o del Regolamento vigenti; b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni dell'Area protetta, definite sulla base dei dati conoscitivi su</p>	<p>Art. 12. Prescrizioni Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dei Parchi e della Riserva. Le prescrizioni devono pertanto essere riferite: a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dei PTP, del provvedimento istitutivo della Riserva e dei Regolamenti di Parchi e Riserva vigenti; b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di misure mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni di Parchi e</p>

<p>specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. ... omissis 4. obbligo ad inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari, ecc.),</p>	<p>Riserva, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. ... omissis 4. obbligo ad inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, ecc.);</p>
	<p>Art. 13 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio di Parchi e Riserva, l'Ente concorda con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento di rilascio del nulla osta, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146, comma 7 come richiamato dalla LR 20/2000 art. 40 undecies, comma 6.</p>
<p>Art. 13. Pubblicazione</p>	<p>Art. 14. Pubblicazione</p>
	<p>Art. 15 Archivio/banca dati 1. Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente predispone un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, costantemente aggiornato. 2. L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta le seguenti informazioni minime: a) i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativo; b) i dati descrittivi, relativi a: - tipologia di intervento, impianto, opera, attività, - Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento; - elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali); - provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego; - eventuali prescrizioni; - data di inizio e di conclusione del procedimento, - eventuale proroga del termine del procedimento (si/no, con indicate le motivazioni); - note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.), - osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative. L'archivio è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna, per le necessità istituzionali.</p>



**Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI RILASCIO DEL NULLA OSTA

PARCHI REGIONALI:

- GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL'ABBADESSA
- ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
- CORNO ALLE SCALE
- LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
- MONTE SOLE

RISERVA NATURALE CONTRAFFORTE PLIOCENICO

Sommario

Art. 1. Natura giuridica	3
Art. 2. Ambito di applicazione	3
Art. 3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta	3
Art. 4. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza	4
Art. 5. Presentazione dell'istanza	5
Art. 6. Trasmissione dell'istanza	5
Art. 7. Termini del procedimento	6
Art. 8. Semplificazione amministrativa	6
Art. 9. Motivi ostativi e osservazioni	6
Art. 10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale e valutazione di incidenza	7
Art. 11. Rilascio o diniego del nulla osta	7
Art. 12. Prescrizioni	8
Art. 13 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica	8
Art. 14. Pubblicazione	8
Art. 15 Archivio/banca dati	8

Art. 1. Natura giuridica

Ai sensi degli artt. 40 e 49 della LR 6/05 e ss.mm.ii., l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito denominato Ente), secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, della legge n. 394/1991, rilascia il nulla osta dopo aver verificato la conformità tra le disposizioni dei Piani territoriali (PTP) dei Parchi regionali Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, Abbazia di Monteveglio, Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Monte Sole (di seguito Parchi) e dei rispettivi Regolamenti, nonché il provvedimento istitutivo e il Regolamento della Riserva naturale Contrafforte Pliocenico (di seguito Riserva) e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro i perimetri dei Parchi e delle aree contigue (pre-parco) e della Riserva.

La natura giuridica del nulla osta è definita *nella Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta nelle Aree protette regionali* approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8/2/2010 in applicazione a quanto disposto dall'art. 40 comma 4 e dall'art. 49 comma 3 della LR 6/2005.

Art. 2. Ambito di applicazione

Ai sensi degli artt. 40 e 49 della LR 6/2005 l'ambito territoriale di applicazione del nulla osta è costituito dai territori:

1. dei *Parchi regionali*, ad esclusione della zona D di cui alla LR 6/2005 art. 25 comma 1 lett. d);
2. delle aree contigue;
3. della Riserva.

Analogamente a quanto disposto dalla legge per la zona D, il nulla osta non è altresì dovuto nel "territorio urbanizzato" ricompreso nell'area contigua come delimitato dal Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi della LR 20/2000, art. 28 comma 2, o altro strumento di pianificazione urbanistica vigente, qualora i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni dei Piani Territoriali dei Parchi, del provvedimento istitutivo della Riserva e dei Regolamenti di Parchi e Riserva, approvati, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 comma 2, 39 comma 1 e 48 comma 1.

Il nulla osta non è altresì dovuto nei casi indicati al successivo art. 3 nonché nei casi previsti nelle Norme di Attuazione dei Piani Territoriali dei Parchi e nei Regolamenti di cui agli artt. 32 e 46 della LR 6/2005.

Art. 3. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività non assoggettate a nulla osta

I progetti relativi a interventi, impianti, opere, attività da realizzare o da svolgere nei territori dei Parchi e della Riserva, qualora ricadano in uno dei seguenti casi, non sono sottoposti al preventivo rilascio del nulla-osta:

1. interventi a cura dell'Ente, per l'attuazione delle finalità dei Parchi e della Riserva nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dalla LR 24/2011 art. 3 e LR 13/2015 art. 18;
2. interventi a cura dell'Ente, previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano osservate le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
3. interventi definiti all'interno di piani o programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla osta, secondo il disposto della LR 6/2005 artt. 39 comma 1 e 48 comma 1;

4. attività quali le normali pratiche agricole e zootecniche, salvo diverse disposizioni specifiche contenute nei Piani Territoriali dei Parchi, nel provvedimento istitutivo della Riserva, nonché nei Regolamenti di Parchi e Riserva.

Art. 4. Tipologie di interventi, impianti, opere, attività per le quali il nulla osta si intende rilasciato al momento della presentazione dell'istanza

Per le seguenti specifiche tipologie di interventi, impianti, opere, attività, il nulla osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza senza che sia necessario attendere il decorso del termine di 60 giorni:

- a) interventi che non determinano un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dai Parchi e dalla Riserva, sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e in riferimento alla modesta entità dell'intervento;
- b) interventi relativi al patrimonio edilizio esistente in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" delle aree contigue, consentiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica conformati dal Comune alle previsioni dei PTP nonché dei Regolamenti dei Parchi e della Riserva approvati;
- c) interventi di difesa del suolo di somma urgenza o di pronto intervento.

Nella Tabella A sono elencate le tipologie d'intervento, individuate sulla base dei criteri sopra enunciati, il cui progetto è assoggettabile al procedimento di cui al presente paragrafo.

Come previsto dalla Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla osta nelle Aree protette regionali, approvata con deliberazione della Giunta Regionale 343/, oltre che nei Regolamenti dei Parchi e della Riserva l'Ente ha facoltà di:

- escludere, o modificare in senso più restrittivo, le tipologie elencate;
- ampliare le tipologie elencate o individuare ulteriori tipologie di interventi, impianti, opere e attività il cui progetto è assoggettato al procedimento di cui al presente paragrafo, sulla base dei criteri sopra definiti e a condizione che ciò sia adeguatamente motivato.

Tabella A Tipologie di intervento, impianto, opera, attività per le quali il nulla osta, sui relativi progetti, si intende comunque rilasciato al momento della presentazione della comunicazione.
1. Gli interventi edilizi riguardanti opere interne, gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, gli interventi edilizi di cui alla LR 15/2013 lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
2. Gli interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici né determinino cambi d'uso o aumento di carico urbanistico, e non riguardino le aree pertinenziali.
3. Gli interventi edilizi e di cambio di destinazione d'uso (e loro variazioni) relativi al patrimonio edilizio esistente e alle aree di pertinenza, in "territorio rurale" e in "territorio urbanizzabile" delle <i>Aree contigue</i> ai Parchi regionali, compresi gli interventi di ampliamento anche fuori sagoma, come consentiti dagli strumenti urbanistici comunali a condizione che i Comuni territorialmente competenti abbiano conformato tali strumenti, generali e di settore, di cui alla LR 20/2000 Titolo II Capo III, alle previsioni dei PTP e dei Regolamenti dei Parchi e della Riserva, ai sensi della LR 6/2005 artt. 31 e 39.
4. Gli interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005.

Art. 5. Presentazione dell'istanza

L'istanza finalizzata al rilascio del nulla osta per interventi edilizi è presentata sulla base della modulistica-tipo Allegato 1. Dell'avvenuta presentazione l'Ente rilascerà una ricevuta contenente le informazioni di cui all'art. 8 della Legge 241/1990 ai fini dell'avvio del procedimento.

Dovrà essere allegata all'istanza la documentazione tecnico-progettuale idonea a descrivere compiutamente:

- a) gli interventi, impianti, opere, attività da realizzare;
- b) lo stato di fatto in cui si interviene, con riferimento all'oggetto specifico e al suo intorno (costituito dall'area di intervento e dall'area di pertinenza, nonché dal contesto più vasto in cui si inserisce l'intervento).

Tale documentazione si compone degli elaborati grafici e cartografici, fotografici e descrittivi nonché della documentazione amministrativa, come meglio specificato negli Allegati 2 e 3.

A corredo degli elaborati tecnico-progettuali di cui sopra, nell'istanza occorre presentare:

- a) la relazione paesaggistica, in caso di intervento soggetto anche ad *autorizzazione paesaggistica*, di cui al DLgs 42/2004 art. 146;
- b) il modulo di pre-valutazione ovvero lo studio d'incidenza, in funzione del potenziale impatto sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti, in caso di intervento ricadente nei siti Rete Natura 2000 e pertanto soggetto anche alla procedura di *valutazione d'incidenza* di cui alla LR 7/2004.

Per gli interventi di cui all'art. 4 l'istanza è presentata sulla base della modulistica-tipo Allegato 4 e va corredata da una asseverazione del proponente come previsto al punto 3.2) della Direttiva regionale.

Art. 6. Trasmissione dell'istanza

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'istanza di nulla osta sarà trasmessa all'Ente per il tramite dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, anche attraverso apposita conferenza di servizi, qualora ricorrano i presupposti, come disciplinata dall'art. 14 della L 241/1990.

In tal caso vengono trasmessi all'Ente, da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento principale, gli elaborati relativi all'istanza, corredata dagli eventuali pareri, se necessari e già espressi, che abbiano attinenza con il progetto.

Nei casi previsti dal paragrafo precedente il soggetto richiedente inserirà l'istanza di nulla osta, debitamente compilata, tra la documentazione da allegare alla richiesta inerente il procedimento principale dell'Amministrazione che rilascia il provvedimento autorizzativo ulteriore rispetto al nulla osta.

Ai sensi dell'art. 4 della LR 15/2013, c.m. dalla LR 12/2017, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi che riguardano l'edilizia residenziale, e le relative funzioni di controllo, sono attribuite a un'unica struttura, denominata "Sportello unico per l'edilizia" (Sportello unico), costituita dal Comune o da più Comuni associati, che costituisce, per gli interventi di edilizia residenziale, l'unico punto di accesso per il privato interessato, in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le CILA (Comunicazioni inizio lavori asseverata), le SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), i permessi di costruire e l'intervento edilizio. Analogamente, ai sensi dell'art. 5 della LR 15/2013, la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP (Sportello unico attività produttive).

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra citata, l'Ente è tenuto a trasmettere immediatamente allo Sportello unico le domande di nulla osta e la relativa documentazione ad esso eventualmente presentata, dandone comunicazione al richiedente.

Art. 7. Termini del procedimento

Il provvedimento relativo al nulla osta è emesso entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'istanza completa in ogni sua parte.

Ai sensi dell'art. 40 della LR 6/2005, il nulla osta si intende rilasciato in caso di decorso del termine di 60 gg. dalla data di ricevimento.

In caso di documentazione incompleta l'Ente ne dà comunicazione al soggetto proponente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. I termini per il rilascio del nulla osta decorrono dal ricevimento di tutti i documenti richiesti per il completamento formale della domanda.

Ad avvenuto completamento formale della domanda l'Ente provvede a dare notizia al richiedente dell'avvio del procedimento ai sensi della L 241/90.

Il termine del procedimento potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni, per necessità derivanti da complessità dell'istruttoria, con eventuale richiesta motivata e analitica di ulteriore documentazione ovvero in caso di necessità di consultazione di esperti in materia. In tale caso il termine per il perfezionarsi del silenzio-assenso decorre nuovamente dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ferma restando la tempistica massima di legge sopra illustrata, i tempi effettivi di istruttoria da parte dell'Ente sono improntati al principio di celerità del procedimento tenuto conto delle tipologie di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposte a istanza di nulla osta.

Art. 8. Semplificazione amministrativa

In caso di progetto di intervento, impianto, opera, attività sottoposto a provvedimento abilitativo o autorizzativo o di altro assenso comunque denominato, ulteriore rispetto al nulla osta, l'Ente, nei casi previsti dalla legislazione vigente, rilascia il nulla osta nell'ambito di Conferenza di servizi, come disciplinata dall'art. 14 della L. 241/1990 e secondo quanto disposto dall'art. 4bis della LR 15/2013 ovvero mediante altro modulo di semplificazione procedimentale qualora sia stata richiesta dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

L'Ente può concordare con le Amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi necessari all'intervento, impianto, opera, attività le procedure idonee ad evitare o a contenere, a norma delle leggi vigenti, qualsiasi aggravio all'iter amministrativo, ivi incluso la riduzione del termine per il rilascio del nulla osta.

Art. 9. Motivi ostativi e osservazioni

L'Ente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego del nulla osta, comunica tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta indicando tutti gli elementi motivazionali che potrebbero, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, suffragare un provvedimento finale negativo, assegnando un termine all'istante per eventuali osservazioni, decorso il quale, senza che siano pervenute osservazioni, conclude il procedimento.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni compresa la formulazione e presentazione di *soluzioni alternative* al progetto originario, redatte sulla base dei motivi ostativi comunicati.

Le *soluzioni alternative* rispetto al progetto originario possono riguardare:

- a) modifiche dell'ubicazione delle opere;
- b) modifiche del dimensionamento delle opere;
- c) modifiche delle tipologie costruttive adottate;
- d) modifiche delle modalità gestionali dell'area.

Le *soluzioni alternative* proposte devono essere illustrate da specifica documentazione.

L'Ente valuta le osservazioni presentate dall'istante e, ove ritenga di non poterle condividere, ne dà conto in sede di adozione del provvedimento finale di diniego, mediante adeguata motivazione.

La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine entro il quale l'Ente deve pronunciarsi e il termine ricomincia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni.

Qualora nel termine assegnato non pervengano osservazioni, l'Ente conclude il procedimento.

Se il provvedimento di rilascio o diniego del nulla osta dell'Ente è reso nell'ambito di una procedura di Conferenza di servizi di cui al precedente art. 8, in presenza di motivi ostativi l'Ente emetterà un provvedimento di diniego adeguatamente motivato e contenente eventuali suggerimenti di modifiche che se apportate potrebbero consentire di accogliere l'istanza. Sarà cura dello *Sportello unico* che ha avviato il procedimento principale formalizzare il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L 241/90.

Art. 10. Raccordo con le procedure di valutazione ambientale e valutazione di incidenza

Nel caso in cui il progetto sia assoggettato a *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*, l'esito dell'istruttoria relativa al nulla osta è acquisito in sede di Conferenza di servizi. La VIA positiva sul progetto comprende e sostituisce il provvedimento di rilascio del nulla osta con le eventuali prescrizioni.

Qualora il progetto d'intervento, impianto, opera, attività coinvolga i siti Rete Natura 2000 che ricadono nei Parchi e nella Riserva, la *valutazione d'incidenza* sul progetto è effettuata dall'Ente.

L'esito della valutazione d'incidenza verrà reso congiuntamente a quello del nulla-osta, se dovuto.

L'Ente, in tal caso, esprime nel medesimo atto l'esito della valutazione d'incidenza nonché la decisione in ordine al nulla osta con specifica e distinta evidenza di tutti gli aspetti di competenza dell'Ente.

In caso di progetto con valutazione d'incidenza con esito negativo, il provvedimento di nulla osta sarà di diniego.

Art. 11. Rilascio o diniego del nulla osta

L'esito dell'istruttoria determina la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rilascio del nulla osta, eventualmente con prescrizioni di cui al successivo paragrafo, ovvero con un provvedimento di rilascio del nulla osta per decorrenza del termine, ovvero con un provvedimento di diniego del nulla osta.

Il rilascio o diniego del nulla osta è adottato con un provvedimento del Direttore dell'Ente o, se previsto dal Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, dal Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.

L'esito positivo del nulla osta, unitamente alle prescrizioni eventuali in esso contenute, deve avere specifica evidenza nel provvedimento abilitativo o autorizzativo o di assenso comunque denominato rilasciato dall'Amministrazione titolare del procedimento principale.

Il provvedimento di diniego del nulla osta deve essere sempre motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche per le quali il progetto dell'intervento, impianto, opera, attività non risulta conforme alle disposizioni dei Parchi e della Riserva.

Art. 12. Prescrizioni

Il provvedimento di rilascio del nulla osta può contenere puntuali prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività, al fine di soddisfare la condizione di conformità alle norme proprie dei Parchi e della Riserva.

Le prescrizioni devono pertanto essere riferite:

- a) alle caratteristiche del progetto solo se dettate dalle disposizioni dei PTP, del provvedimento istitutivo della Riserva e dei Regolamenti di Parchi e Riserva vigenti;
- b) all'attuazione, congiuntamente con l'intervento, di *misure* mitigative degli effetti negativi sulle esigenze di salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle disposizioni di Parchi e Riserva, definite sulla base dei dati conoscitivi su specie, elementi e ambienti e legate alle fasi di realizzazione e all'area oggetto di intervento. Tali misure possono riguardare:
 1. limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o d'utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie tutelate);
 2. limitazioni spaziali (es. divieto d'accesso o d'esecuzione dei lavori in una certa area giacché molto delicata dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali tutelati),
 3. limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e d'attrezzature (es. obbligo d'impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio);
 4. obbligo ad inserire opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari esclusivamente autoctone e tipiche dei luoghi, ecc.);
 5. obbligo di ripristino delle aree degradate (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere) o dell'area in oggetto, una volta cessato l'utilizzo previsto in progetto.

Art. 13 Nulla osta e autorizzazione paesaggistica

Al fine di stabilire criteri procedurali che consentano un coordinamento tra i due istituti del nulla osta e dell'autorizzazione paesaggistica per un'efficace salvaguardia degli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e paesaggistici oggetto di particolare tutela nel territorio di Parchi e Riserva, l'Ente concorda con i Comuni i tempi per l'espressione del nulla osta così da consentire che il provvedimento di rilascio del nulla osta, comprese le eventuali prescrizioni, sia allegato alla relazione tecnica illustrativa che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 146 comma 7 come richiamato dalla LR 20/2000 art. 40 undecies comma 6.

Art. 14. Pubblicazione

Ai sensi della L. 394/91 art. 13, l'Ente dà notizia del provvedimento, con le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente stesso:

- a) per esteso nel caso di provvedimento di diniego;
- b) per estratto nel caso di provvedimento positivo espresso nonché determinatosi per decorrenza del termine.

Art. 15 Archivio/banca dati

1. Per consentire l'analisi dei provvedimenti presi, al fine di una corretta gestione delle aree protette, l'Ente predispone un archivio informatizzato, o banca-dati, delle istanze di nulla osta e relativa istruttoria, costantemente aggiornato.
2. L'archivio informatizzato, per ciascuna istanza di nulla osta, riporta le seguenti informazioni minime:


a) i dati geografici, relativi alla localizzazione dell'intervento, impianto, opera, attività proposto, con l'individuazione dell'area interessata quando significativo;

b) i dati descrittivi, relativi a:

- tipologia di intervento, impianto, opera, attività;
- Area protetta e zona della stessa in cui è localizzato l'intervento;
- elementi o aspetti tutelati dall'Area protetta potenzialmente interessati dall'intervento (naturali o storico-culturali);
- provvedimento conclusivo del procedimento e motivazioni in caso di diniego;
- eventuali prescrizioni;
- data di inizio e di conclusione del procedimento;
- eventuale proroga del termine del procedimento (si/no, con indicate le motivazioni);
- note varie (contatti avuti con altri soggetti, ecc.);
- osservazioni da parte del richiedente con eventuali soluzioni alternative.

L'archivio è reso disponibile alla Regione Emilia-Romagna, per le necessità istituzionali.

RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽¹⁾



Protocollo (riservato all'ufficio)

- All'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale
- Allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune di _____
- Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di _____

1. RICHIEDENTE *(l'avente titolo a presentare la richiesta può essere il proprietario, il tecnico incaricato o il legale rappresentante se la proprietà è una persona giuridica)*

Nome e cognome

Via/P.zza/altro	n.	Località
Comune	Prov.	Tel.
Cod. Fiscale	P. IVA	
Indirizzo E-mail e/o P.E.C.		
In qualità di		

2. PROPRIETARIO *(omettere in caso di corrispondenza con il soggetto richiedente)*

Nome e cognome

Residente in Via/P.zza/altro	n.	Località
Comune	Prov.	Tel.
Cod. Fiscale	P. IVA	
Indirizzo E-mail e/o P.E.C.		

3. TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO ATTIVITA' *(Descrizione sintetica)*

4. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Via/P.zza/altro	n.	Località
Comune		Prov.
Riferimenti catastali (<i>Foglio, particella, subalterno, superficie</i>)		

5. DENOMINAZIONE AREA NATURALE / SITO NATURA 2000

(Indicare con una X o con segno di spunta se l'intervento ricade all'interno di un'area protetta e/o di un sito Rete Natura 2000 e in caso affermativo indicare quale, scegliendo nella lista sotto riportata)

AREA NATURALE PROTETTA • SI • NO **SITO NATURA 2000** • SI • NO

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| • Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio | • IT4050016 |
| • Parco Regionale del Corno alle Scale | • IT4050002 |
| • Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa | • IT4050001 |
| • Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone | • IT4050020 |
| • Parco Storico Regionale di Monte Sole | • IT4050003 |
| • Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico | • IT4050012 |

ZONA: _____	La Zona in cui ricade l'area di intervento è indicata nella cartografia di ogni area protetta reperibile al seguente link: http://enteparchi.bo.it/ente/amministrazione-trasparente/piani-territoriali/
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gli interventi ricadono all'esterno dei siti Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), tuttavia per la loro particolare natura, possono determinare incidenze negative significative sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presente nei siti stessi (*in tal caso specificare il sito più vicino utilizzando la tabella sopra riportata*).

Tutto ciò premesso, con il presente modulo il sottoscritto **CHIEDE** il rilascio del **NULLA OSTA** ai sensi della LR 6/2005, artt. 40 e 49, per il progetto presentato.

A tal fine l'istanza si compone degli elaborati progettuali di cui all'elenco Allegato 2.

Luogo e data _____

Firma _____

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽³⁾

- Relazione tecnica illustrativa dettagliata in cui si metta in evidenza:
 - la descrizione dell'intervento e i materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera; l'elenco delle piante che costituiranno il nuovo verde con riscontro nel relativo elaborato grafico; le dimensioni relative all'opera di progetto (tabella delle superfici, dei volumi, indicazione delle unità immobiliari, entità dei movimenti terra previsti);
 - le caratteristiche delle connessioni di servizi di rete (energia elettrica, gas, acqua, telefono, smaltimento acque, ecc.);
 - i criteri e le misure adottate per la mitigazione degli impianti prevedibili sia in fase di cantiere che di esercizio;
 - le opere di tutela e miglioramento paesaggistico e ambientale ove richiesto ai sensi delle norme di attuazione del PTP;
- Documentazione fotografica a colori dell'immobile oggetto di intervento e/o area del contesto circostante;
- Stralcio dello strumento urbanistico comunale e del Piano Territoriale del Parco, nonché stralcio di carta tecnica regionale, in cui si evidenzia la posizione dell'intervento;
- Estratto di mappa e visura catastale;
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi sui fabbricati, firmati dalla proprietà, dal progettista e dal direttore dei lavori (planimetrie, piante, prospetti, sezioni, tavola degli interventi, eventuali particolari costruttivi, ecc.);
- Elaborati grafici illustrativi delle opere da eseguirsi nell'area esterna (sezioni territoriali e planimetria generale a scala adeguata con evidenziati gli interventi di sistemazione esterna, collocazione delle piante esistenti e di progetto, indicazione dei movimenti terra previsti, distribuzione della viabilità carrabile e pedonale, materiali utilizzati per pavimentazioni, cordoli, muretti, recinzioni e quanto altro necessario per illustrare compiutamente il progetto);
- Relazione geologica e/o geotecnica;
- Certificazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo professionale ⁽⁴⁾;
- Esito favorevole della procedura di verifica del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola da parte degli enti competenti in materia ⁽⁴⁾;
- Per interventi da effettuarsi sui soli edifici classificati come beni culturali, è necessario presentare la documentazione PSC/RUE del comune interessato relativa agli interventi assentibili ed alla classificazione degli edifici stessi;
- Per interventi da effettuarsi su edifici non connessi con le attività agricole, all'interno del Parco Storico di Monte Sole è necessario presentare asseverazione del tecnico incaricato con la quale dichiara che l'intervento non rientra tra quelli che determinano ampliamento di superficie utile e/o superficie accessoria;
- Relazione paesaggistica in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 146;
- Modulo A1 / A2 di prevalutazione di incidenza per progetti / interventi previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007 ⁽⁵⁾;
- Studio di incidenza di cui alla LR 7/2004 redatto secondo le disposizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007, in alternativa alla presentazione del modulo di prevalutazione ⁽⁵⁾.

SCHEDA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER RICHIESTA DI NULLA OSTA ⁽³⁾

- Marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'atto (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge), in caso di presentazione diretta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;
- Attestazione avvenuto pagamento diritti di segreteria secondo le modalità e gli importi di seguito specificati:

•Interventi a carico della vegetazione	GRATUITI
• Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche	GRATUITI
• Interventi relativi a recinzioni e opere esterne	€ 50,00
•Interventi sugli edifici esistenti e/o nuove costruzioni	€ 100,00
•Interventi soggetti a prevalutazione e/o Valutazione d'Incidenza	€ 25,00

Sono esclusi dal pagamento di diritti di segreteria gli interventi a carico della vegetazione e gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

I diritti di segreteria relativi a valutazione di incidenza sono da ritenersi in aggiunta a quelli previsti per gli interventi edilizi, recinzioni e/o opere esterne.

Sono soggette ai diritti di segreteria sia le pratiche edilizie presentate dai privati direttamente all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, che quelle inoltrate attraverso lo Sportello Unico dei Comuni.

Sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria le richieste di nulla osta presentate da EE.LL. e/o Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di interventi di loro competenza.

modalità di pagamento:

- versamento su c.c. postale n. **1011101332** intestato a ENTE PARCHI EMILIA ORIENTALE - bonifico bancario IBAN IT49V0760102400001011101332. causale: Diritti di segreteria.

NOTE:

- (1) L'avente titolo ad intervenire presenta la richiesta di nulla osta preventivo allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) ai sensi degli artt. 4 e 5 della LR 15/2013. Nel caso il Comune non abbia ancora attivato lo Sportello Unico, o qualora il Comune interessato lo ritenga più agevole, la richiesta sarà presentata direttamente all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Parchi Emilia orientale.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della LR 15/2013, il termine entro cui viene rilasciato il nulla osta è di 30 gg. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa. La documentazione integrativa deve essere presentata entro 60 gg dalla richiesta decorsi i quali il nulla osta si intende negato.
- (2) Ai sensi del DPR 642/72 sono soggette a imposta di bollo le Istanze alla Pubblica Amministrazione Atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione. In caso di presentazione diretta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale apporre una marca da bollo da € 16,00 (esclusi i soggetti esenti ai sensi di legge) e allegare una seconda marca da bollo da € 16,00 per il rilascio dell'atto.
- (3) La scheda elenca tutti i documenti necessari per l'istruttoria di varie tipologie di intervento; selezionare solo i documenti che riguardano la pratica presentata e che vengono più dettagliatamente elencati nello specifico elenco allegato 2.
- (4) Solo per imprenditori agricoli professionali (IAP) che intendono avvalersi dello strumento del Piano di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola per la realizzazione di opere connesse all'attività agricola.
- (5) Per progetti o interventi ricadenti all'interno dei siti Rete Natura 2000, di seguito elencati, la cui individuazione cartografica è rilevabile al link sottostante:
<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva/cartografia-interattiva>

SIC IT4050003 - Monte Sole

SIC-ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa

SIC IT4050016 - Abbazia di Monteveglio

SIC-ZPS IT4050002 - Corno alle Scale

SIC IT4050020 - Laghi di Suviana e Brasimone

SIC-ZPS IT4050012 - Contrafforte Pliocenico

I progetti e interventi che non determinano un'incidenza negativa significativa sui siti Rete Natura 2000 come indicati nella **Tabella E**, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007 e di seguito riportata, non sono sottoposti né alla procedura di prevalutazione, né a quella di valutazione d'incidenza, salvo che le misure di conservazione specifiche o i piani di gestione dei singoli siti non lo prevedano espressamente. Qualora il tecnico ritenga che il progetto sia ascrivibile alle suddette tipologie lo dovrà dichiarare all'interno della relazione tecnica illustrativa o in altro documento da allegare alla richiesta di nulla osta.

Tab. E – Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all'interno dei siti Rete Natura 2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi (delibera GR 1191/2007)

1. Interventi edilizi classificati di manutenzione ordinaria (art. 7 comma 1, lett. a) LR 15/2013 e gli interventi edilizi riguardanti opere interne
2. Interventi edilizi classificati di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo, di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 7 comma 4 lett. a) della LR 15/2013 che non comportino un mutamento di destinazione d'uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore del 20%. Rientrano in questa tipologia di interventi esenti dalla procedura di valutazione di incidenza anche quelli relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole, nel caso in cui, pur modificandone la destinazione d'uso, possono essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa e quelli di cui all'art.26, commi 6 e 7, della LR n.31/02* di cui all'art. 7 comma 1 lett. o) e art. 28 comma 7 della LR 15/2013.
3. Interventi edilizi d'altra tipologia, già previsti nei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) a condizione che la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative.
4. Interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera comunicate a conclusione lavori all'Ente che ha approvato il progetto.
5. Interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o d'ubicazione.
6. Interventi d'utilizzazione e miglioramento dei boschi, a condizione che interessino superfici inferiori a 1,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna (come definite dal Piano forestale regionale) e che siano già assoggettati alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF).
7. Interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici inferiori ai 3 ha.
8. Interventi già previsti nei Piani d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative.
9. Interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 10 della LR 1/2005, previa comunicazione d'inizio lavori all'Ente gestore del sito Natura 2000, il quale potrà proporre specifiche misure di mitigazione ed effettuerà la valutazione d'incidenza ex-post.
10. Interventi già normati con specifici disciplinari tecnici di cui al paragrafo 5.1 della direttiva di cui alla delibera di Giunta Regionale 1191/2007, a condizione che la valutazione d'incidenza del disciplinare tecnico di riferimento abbia avuto esito positivo.
11. Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione d'elementi naturali e seminaturali presenti in loco (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.).
12. L'attività venatoria, purché la valutazione d'incidenza del Piano Faunistico-Venatorio abbia dato esito positivo.
13. L'attività di raccolta di funghi, tartufi e prodotti del sottobosco.
14. Interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che vengano realizzati secondo le modalità indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.
15. Tipologie d'interventi vari, purché il piano di gestione del sito Rete Natura 2000 le indichi tra quelle che non determinano incidenze negative significative sul sito stesso.

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA OSTA

nel caso di progetto per il quale il nulla osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento

DENOMINAZIONE AREA PROTETTA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITA'

TITOLARE DEL PROGETTO / TECNICO INCARICATO

dati anagrafici (nome, cognome, ragione sociale, residenza, cod. fiscale, p. iva)

titolarità

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO indirizzo

riferimenti catastali

Con il presente modulo, il sottoscritto **chiede il rilascio del nulla osta**, ai sensi della LR 6/2005 artt. 40 e 49, per il progetto presentato.

Il sottoscritto **assevera** altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dall'Area protetta per la quale il nulla osta si intende comunque rilasciato al momento della presentazione dell'istanza. Si allega la **relazione descrittiva** dell'intervento.

Data, firma

parte da compilare dall'Ente

data di ricevimento dell'istanza:

firma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/2184

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1989 del 13/12/2017

Seduta Num. 46

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi